

N. 00834/2007 REG.ORD.

N. 01082/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2007, proposto da:
xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx xxxx per il figlio xxxxx xxxxx, xxxxx e per il figlio
xxxxx xxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Lodovico Rovetta, con domicilio eletto presso Lodovico
Rovetta in Brescia, via Ferramola, 14 (Fax=030/3755220);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, - IX
Circolo di Direzione Didattica di Brescia, - Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE U.S.R. PER LA LOMBARDIA 31.7.2007 N. 590 CHE
ASSEGNA ALL'USP DI BRESCIA 1255 POSTI DI SOSTEGNO

- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE U.S.P. 5.7.2007 N. 10974 CHE ASSEGNA AL IX CIRCOLO DI
BRESCIA SETTE INSEGNANTI DI SOSTEGNO

- DEL PROVVEDIMENTO ORALE D'ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO AI SINGOLI
ALUNNI RICORRENTI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca -

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame:

- che l'amministrazione scolastica ha il potere-dovere di individuare le corrette modalità di realizzazione del diritto al sostegno spettante all'alunno diversamente abile attraverso appositi insegnanti specializzati;
- che la L. 104/1992 individua nell'insegnamento di sostegno all'alunno diversamente abile il mezzo necessario per garantirgli una piena integrazione scolastica (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 21/3/2005 n. 1134);
- che in questa ottica l'art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 consente – in presenza di situazioni particolarmente gravi – una deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, con la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno;

Rilevato:

- che con riferimento ai posti in deroga per il sostegno l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – nella nota 20/6/2007 (cfr. doc. 1 amministrazione) – individuava il parametro del mantenimento del rapporto alunni/cattedre consolidato nell'anno scolastico 2006/2007;
- che tuttavia, a fronte dell'incremento di 151 unità di alunni disabili nella Provincia di Brescia, sono state assegnate le stesse cattedre dello scorso anno;
- che la diminuzione del numero di ore di sostegno (da 22 a 16) a favore dei figli dei ricorrenti – riconducibile alla suddetta riduzione delle cattedre – sembra lesiva del diritto all'istruzione e all'integrazione;
- che sul punto appare emergere un'evidente contraddittorietà tra le previsioni della circolare 20/6/2007 dell'Ufficio Scolastico Regionale e le cattedre in concreto attribuite con i provvedimenti impugnati, con inaccettabili riflessi negativi per i figli dei ricorrenti;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

Accoglie, ai fini di un riesame della vicenda, la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l'intervento dei signori:

Mauro Pedron, Presidente

Stefano Tenca, Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANCHE IL TAR LOMBARDIA AUMENTA LE ORE DI SOSTEGNO

Di Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale della F.I.S.H.

Dopo il Tar Lazio che ha annullato il provvedimento che costituiva classi con più di 20 alunni di cui due con disabilità e dopo le reiterate ordinanze dei Tribunali civili e del TAR Molise che aumentano le ore di sostegno, ingiustificatamente ridotte, anche il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con Ordinanza del 29 Ottobre 2007, ha sospeso i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno.

Questa Ordinanza è importante perché va oltre la decisione molisana, in quanto non si limita a sospendere la riduzione delle ore solo nei confronti dei ricorrenti, ma investe la normativa regionale che, come atti presupposti, ha determinato tale riduzione.

E' bene premettere che all'inizio dell'anno la Cassazione con un'interpretazione discutibile dell'art. 7 della legge 205/00, operata con propria Ordinanza n. 1144/07, aveva affermato la competenza esclusiva dei TAR per le controversie concernenti i servizi pubblici; ciò significa che i TAR sarebbero competenti a conoscere non solo degli interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi, come sono quelli degli alunni con disabilità all'integrazione scolastica. Sino ad allora, trattandosi di diritti soggettivi, erano stati sempre i tribunali civili ad intervenire anche con provvedimenti di urgenza per assegnare un maggior numero di ore a seguito dei tagli operati dagli Uffici scolastici regionali. Con la decisione della Cassazione, resa addirittura a Sezioni unite, i cittadini dovrebbero rivolgersi solo ai TAR che non possono emettere provvedimenti di urgenza nei confronti di atti negativi, ad es. rifiuto di aumento di ore di sostegno.

Però da allora in poi, i ricorrenti che si sono rivolti ai TAR non hanno seguito la solita procedura di diffidare l'amministrazione ad aumentare le ore di sostegno e di impugnare quindi il silenzio-rifiuto, ma hanno direttamente impugnato il provvedimento che riduceva le ore di sostegno, ottenendo così la sospensione di tale provvedimento e l'ordine all'amministrazione di adeguarsi alla decisione.

Nel caso del TAR Lombardia, la situazione è ancora più interessante.

Infatti la riduzione di ore di sostegno di alcuni alunni era stata determinata da un provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale che, accogliendo un orientamento interno del Ministero della P.I. di fine Luglio, stabiliva che per l'anno scolastico 2007/08 non sarebbero aumentati i posti di sostegno assegnati l'anno precedente, anche se fosse aumentato, come di fatto è avvenuto, il numero dei nuovi iscritti con certificazione di handicap.

A questo punto l'Ordinanza del TAR Lombardia, avendo sospeso l'efficacia del provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale, fa venir meno non solo gli atti presupposti, lesivi dei diritti dei ricorrenti, ma del ridotto numero di ore di sostegno di tutti gli alunni lombardi con disabilità che hanno subito la riduzione.

Pertanto, anche senza richiesta degli interessati, l'Ufficio scolastico regionale dovrebbe provvedere automaticamente al ripristino nei loro confronti del numero di ore dello scorso anno ed all'attribuzione di nuove ore ai nuovi iscritti.

Probabilmente l'amministrazione interporrà appello contro la sospensiva; ma la sentenza di merito, stando alle premesse, dovrebbe essere ormai di pieno accoglimento dei ricorsi.

Probabilmente l'Amministrazione interporrà appello anche contro la sentenza di merito; ma l'orientamento del consiglio di Stato non sembrerebbe dover contrastare quello del TAR Lombardia. Infatti, come già in precedenza il TAR Lazio, anche il TAR Lombardia segue il criterio secondo cui il sostegno didattico è l'unica risorsa che possa soddisfare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito.

In verità risorse ve ne sono altre, sia di carattere non didattico, come gli assistenti all'autonomia o alla comunicazione, forniti dagli Enti locali, sia di carattere didattico, come gli insegnanti curricolari.

Ma l'Amministrazione non è in grado di dimostrare che i docenti curricolari sono formati per prendersi cura didattica dell'integrazione, poiché non esiste un obbligo di formazione di questo personale né a livello iniziale universitario, né in servizio.

Fino a quando l'Amministrazione non si adopererà seriamente a questa formazione, dimostrandolo coi fatti, tutti i Tribunali sia civili che amministrativi continueranno a condannarla a dare sempre più ore di sostegno.

Questa omissione formativa rende l'Amministrazione scolastica la più importante responsabile dell'aumento delle ore di sostegno, contribuendo così al perpetuarsi della delega dell'integrazione ai soli

docenti per il sostegno ed all'inquinamento dei principi dell'integrazione che fin dall'inizio, si era basata sulla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe, sostenuti dai docenti specializzati.

Speriamo che questa e le altre decisioni della Magistratura precedenti e successive diano all'Amministrazione la spinta volitiva ad intervenire sulla formazione di tutti i docenti; diversamente, la nomina degli insegnanti di sostegno avverrà sempre più tramite sentenze e verrà irrimediabilmente lesa il valore pedagogico-didattico corale dell'integrazione.